



Città di Fabriano

Aggiornamento Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità - PTTI 2017 - 2019

INDICE		
	1. Premessa	2
	2. Nuovo principio di trasparenza dopo il D.Lgs. n 97/ 2016	2
	3. Il nuovo accesso civico generalizzato	3
	4. Le novità nel Programma Triennale per la Trasparenza e l' integrità – Le modifiche al decreto Trasparenza – art. 10	7
	5. Le Novità nella sezione Amministrazione Trasparente	8
	6. Gli strumenti per dare attuazione al principio della trasparenza	18
	7. I soggetti per dare attuazione al principio della trasparenza - i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti	19
	8. Azioni ed iniziative di comunicazione sulla trasparenza	23
	9. Giornate della trasparenza	25
	10. Compiti di controllo dell'Organismo di Valutazione (OV)	27
	11. Strumenti e tecniche di rilevazione sull'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti	28

1. Premessa

In data 23/6/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che modifica in parte la Legge 190/2012 (anticorruzione) e molti articoli del D.lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza).

In data 28 dicembre 2017 l'ANAC ha approvato le Linee guida per l'attuazione dell'accesso civico generalizzato (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016) e quelle sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza (Determinazione n. 1310 del 28/12/2016).

Le principali novità in materia di trasparenza riguardano sostanzialmente tre ambiti:

- a La nozione di trasparenza ed i profili oggettivi e soggettivi (art.1-2 e 2 bis)
- b. L'accesso civico (art.5 – 5 bis – 5 ter)
- c. Le novità nella sezione Amministrazione Trasparente (artt. 6 e segg)

2. Nuovo principio di trasparenza dopo il D.Lgs. n 97 del 2016

Secondo il **principio generale di trasparenza**, come riscritto nel D.Lgs. 97 del 2016, questa è ora intesa come **accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 1)**. Nella precedente versione la trasparenza era intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni.

Anche l'**oggetto** della trasparenza muta prospettiva (**art. 2**) in quanto nel precedente testo la trasparenza si sostanziava in obblighi in capo alle PA concernenti l'organizzazione e l'attività, **mentre adesso il focus è sul destinatario dell'attività della PA**: *“Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”*.

Con riferimento ai **soggetti** cui la disciplina si applica (**art. 2 bis**) il rispetto degli obblighi è stato esteso a **società, associazioni, fondazioni e partecipate finanziate da enti pubblici con precisate caratteristiche**.

In particolare, le norme del D.Lgs. 33/2013 si applicano ora a tutte le P.A. (comuni compresi) di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001

La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, **in quanto compatibile:**

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico, come definite dal D.Lgs. di attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con esclusione delle società quotate
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

La medesima disciplina si applica inoltre, in quanto compatibile, **limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea**, alle società in partecipazione pubblica e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

3. Il nuovo accesso civico generalizzato

Al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:

> l' **ACCESSO DOCUMENTALE** di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*, con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari

> l' **ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”**, previsto dall'art. 5 co. 1 del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni

> l' **ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”**, disciplinato dall'art. 5 co. 2 e dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma

avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione

Accesso Documentale L. 241/1990	Accesso Civico d.lgs 33/2013, art. 5, co.1	Accesso generalizzato d.lgs. 33/2013, art. 5, co.2
Serve a tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti dei destinatari dei procedimenti amministrativi. Sono inammissibili le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni	Serve a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione. L'accesso Civico può essere esercitato da chiunque, anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti	Serve a promuovere la libertà di informazione e il controllo generalizzato sull'operato delle pubbliche amministrazioni. Accessibili i dati e documenti della PA non soggetti ad obbligo di pubblicazione, anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti
Il diritto di accesso è escluso in assenza di interesse giuridicamente rilevante, per documenti coperti da segreto di stato, nei procedimenti tributari e in tutti i casi elencati nell'art. 24 della L. 231/1990	Non è possibile chiedere la pubblicazione di dati documenti e informazioni non obbligatorie	L'accesso generalizzato può essere negato o differito solo nei casi previsti dall'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013



Secondo le Linee Guida ANAC il **diritto di accesso documentale** e **diritto di accesso generalizzato coesistono, ma non si sovrappongono.**

Il cittadino può usarli per esercitare diritti di tipo diverso:

- il diritto di **accesso documentale** serve per esercitare il diritto alla tutela giuridica dei propri interessi (e consente di accedere con maggiore profondità ai dati detenuti dall'amministrazione)
- il diritto di **accesso generalizzato** serve per esercitare il diritto all'informazione, alla partecipazione e al controllo rispetto all'attività svolta dalla pubblica amministrazione (e consente di accedere meno in profondità ai dati detenuti dall'amministrazione e senza comportare la lesione di interessi pubblici e privati)

Secondo le Linee Guida ANAC:


Dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 alla disciplina sulla trasparenza, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

L'accesso documentale ex. L. 241/1990 diventa una modalità di accesso «residuale», attraverso la quale i cittadini titolari di una situazione giuridica qualificata possono accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato.

IN SINTESI, L'ACCESSO AGLI ATTI, SECONDO ANAC, DEVE ESSERE GARANTITO ATTRAVERSO L'ACCESSO GENERALIZZATO E, IN SUBORDINE, ATTRAVERSO L'ACCESSO DOCUMENTALE.

L'art. 42 co. 1 del D. Lgs. n. 97/2016 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino l'effettivo esercizio del diritto di cui al citato art. 5 co. 2 (c.d. accesso civico generalizzato) entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo; inoltre lo schema di Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al più volte richiamato art. 5 co. 2 d. lgs. 33/2013, predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del co. 6 dell'art. 5-bis e messo in consultazione in data 11.11.2016, tra l'altro, invita i soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza ad adottare:

- nel più breve tempo possibile adeguate soluzioni organizzative, al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso,
- entro il 23 giugno 2017, una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, anche nella forma di uno specifico regolamento, al fine di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione e di disciplinare compiutamente i casi di esclusione ed i limiti al diritto di accesso nelle sue diverse forme.



In conformità a quanto previsto, il Segretario Generale, nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con nota n. 2182 del 17.01.2017 (come già da precedente nota prot. 29016 del 05.06.2016) ha richiamato l'attenzione dei Dirigenti e dei Titolari di posizioni organizzative sulle novità introdotte dal D.lgs. 97/2016 in particolar modo sottolineando le caratteristiche e le peculiarità dei due istituti : l'accesso civico e l'accesso generalizzato.

Alla predetta nota il Segretario ha allegato **la modulistica per consentire ai soggetti interessati di formulare le richieste, rispettivamente, di accesso civico e di accesso civico generalizzato** assegnando un termine a dirigenti e titolari di P.O. per l'invio di eventuali osservazioni.

I moduli per le istanze sono stati quindi pubblicati e resi disponibili, sul sito istituzionale nella sezione “modulistica” e nell’area “Amministrazione trasparente”.


ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI

L'Amministrazione Comunale è tenuta a dotarsi di altri strumenti organizzativi in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, relative all'istituto dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato: essi verranno posti in essere nel corso del 2017 e sono i seguenti:

- **adozione di un apposito regolamento comunale concernente la disciplina dei tre tipi di accesso: l'accesso documentale (ex artt. 22 e ss. L. 241/90), l'accesso civico “semplice” (ex art. 5, co. 1 D.lgs. 33/2013) e l'accesso civico generalizzato (ex art. 5, co. 2 D.lgs. 33/2013);**
- **individuazione di un ufficio che avrà il compito di ricevere le istanze di accesso civico, sia quello “semplice” sia quello generalizzato;**
- **istituzione di un registro delle domande di accesso e conseguenti misure organizzative.**

4. Le novità nel Programma Triennale per la Trasparenza e l' integrità – Le modifiche al decreto Trasparenza – art. 10

Nella nuova formulazione del d.lgs. 33/2013, modificato dal d.lgs. 97/2016, all'art.10 viene ABROGATO il Programma Triennale per la Trasparenza e l' integrità, prima previsto al comma 1, che tutte le amministrazioni dovevano predisporre e aggiornare annualmente, indicando tutte le iniziative previste per garantire la trasparenza, la legalità e l'integrità, nonché i modi, le iniziative e le misure anche organizzative volti all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica (commi 2 e 7 – anch'essi abrogati).



Il nuovo comma 1 prevede che sia inserita un'apposita sezione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in cui ogni amministrazione indichi i **responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.**

Al nuovo comma 3 viene, inoltre, ribadito come la promozione di sempre maggiori livelli di trasparenza sia un **obiettivo strategico fondamentale di ogni amministrazione, da tradurre nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.**

5. Le Novità nella sezione Amministrazione Trasparente

Il D. Lgs. 97/2016 non ha apportato modificazioni alla struttura della sezione Amministrazione Trasparente che pertanto resta quella definita dal decreto trasparenza originario (D.Lgs 33 del 2013) e da quanto espressamente indicato in altra normativa che prevede la pubblicazione di dati nella medesima sezione. A livello di contenuti invece, di seguito vengono presentate sinteticamente le **principali novità**, le relative sottosezioni di pubblicazione e **gli uffici preposti alla cura, raccolta e trasmissione all'Ufficio Comunicazione dei dati:**

ART.	OGGETTO	UFFICI
4 bis	E' previsto l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (ad esclusione delle spese relative al personale per le quali si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15-20).	Finanziari
	Sottosezione: Pagamenti dell'Amministrazione	

7 bis	<p>IMPORTANTE:</p> <p><i>“Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.</i></p> <p><i>Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”</i> Si raccomanda pertanto di prestare particolare attenzione alla fase di redazione degli atti che saranno oggetto di pubblicazione, evitando, ove possibile, di citare dati che non possono essere pubblicati (come previsto già dalle Linee guida emanate dal Garante per la Protezione dei dati personali il 15/05/2014)</p>	Tutti gli uffici
	Sottosezione: diverse, in relazione alle tipologie di informazioni pubblicate	
	<p><i>“Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003”</i></p>	Ufficio Personale
	Sottosezione: Personale	

9-bis	<p><i>Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati. <u>Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione 'dei dati', 'delle informazioni' o 'dei documenti' da loro detenuti all'amministrazione titolare della</u></i></p> <p><i>corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati”.</i></p> <p><u>L'allegato B</u> fa riferimento a PerLaPa, alla BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici, ecc.</p> <p>Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 24/06/2017 in poi, acquistano efficacia gli obblighi di pubblicazione (articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013) dei dati che le Banche dati (centralizzate), di cui all'Allegato B, renderanno evidenti sui propri archivi, avendole acquisite dalle singole P.A. detentrici dei dati stessi.</p> <p><u>Quest'ultime dovranno, entro la stessa data, verificare la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari di dette banche dati e, ove necessario, trasmettere alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati.</u></p>	Vari uffici
	Sottosezione: diverse, in relazione alle tipologie di informazioni pubblicate	
12	Vanno pubblicati i documenti di programmazione strategico-gestionale e	Finanziari

14	gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.	Personale
	Sottosezione: Disposizioni generali	
	<p><i>L'articolo 14 non è più limitato ai componenti degli organi di indirizzo politico. L'obbligo si estende a qualsiasi carica politica anche non elettiva (purché non gratuita) e agli incarichi di amministrazione, direzione a qualsiasi titolo conferiti. I contenuti da pubblicare restano invariati: "a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano". Inoltre, la norma espressamente prevede che "Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino". Tali obblighi sono estesi anche ai titolari di posizioni organizzative</i></p>	Affari Generali ed Ufficio Personale

	<p><u>nel caso abbiano una delega dirigenziale. Diversamente hanno l'obbligo di pubblicazione del Curriculum Vitae.</u></p> <p>Ciascun dirigente deve inoltre comunicare all'amministrazione presso cui presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, che verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione medesima per ciascun dirigente (art. 14, comma 1-ter): tale norma, per effetto dell'art. 2-bis, si applica, per quanto compatibile, a tutti i soggetti ivi previsti, tra cui le società in controllo pubblico.</p> <p>Infine, <i>“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis <u>entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, <u>salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5”.</u></u></i></p>	
	Sottosezione: Personale	
15	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Tutti gli uffici/ Ufficio Personale
	Sottosezione : Consulenti e collaboratori	
15 bis	Sono introdotti nuovi obblighi per incarichi conferiti nelle società controllate	Finanziari
	Sottosezione: Enti controllati	

19	Viene introdotto l'obbligo di pubblicare anche " <i>i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte</i> ". Eliminato, invece, l'obbligo di pubblicazione dei bandi espletati nell'ultimo triennio	Ufficio Personale
	Sottosezione: Bandi di concorso	
20	Semplificati gli obblighi di pubblicazione dei premi: laddove si prevede l'obbligo di pubblicare " <i>i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti</i> ".	Ufficio Personale
	Sottosezione: Performance	
22	Introdotta l'obbligo di pubblicare e aggiornare annualmente anche i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.)) (d-bis), nonché di pubblicare e aggiornare annualmente l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati <i>o finanziati dall'amministrazione medesima</i>	Segreteria Generale
	Sottosezione: Enti controllati	
23	E' eliminato l'obbligo di pubblicare i provvedimenti concernenti autorizzazioni o concessioni nonché quelli relativi a concorsi e selezioni (nell'ottica di eliminare le duplicazioni). Per le restanti tipologie di provvedimenti (scelte del contraente e accordi) pur non essendo più necessaria la pubblicazione dei dettagli, così come precedentemente previsti, si ritiene comunque opportuno proseguire la pubblicazione degli stessi, ai fini di una maggior trasparenza e comprensione	Tutti gli uffici

	Sottosezione: Provvedimenti	
24	Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (articolo abrogato)	
	Sottosezione : Attività e procedimenti	
26/ 27	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi economici	Affari Generali
	Sottosezione : Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	
29	Bilancio preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi, monitoraggio obiettivi	Finanziari
	Sottosezione : Bilanci	
30	E' inserito l'obbligo di pubblicare le informazioni identificative degli immobili "detenuti" oltre a quelli posseduti	Patrimonio
	Sottosezione: Beni immobili e gestione patrimonio	
31	<i>"Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici"</i>	Finanziari / Ufficio Personale
	Sottosezione: Controlli e rilievi sull'amministrazione	

32	<p>E' stata abrogata la lettera b del comma 2, che prevedeva l'obbligo di pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.</p> <p>Sono state inoltre estese ai gestori di pubblici servizi gli obblighi di pubblicazione della carta dei servizi e dei costi contabilizzati</p>	Tutti gli uffici
	Sottosezione: Servizi erogati	
33	<p>Agli obblighi già previsti nella versione previgente, <u>si aggiungono:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inserimento dei dati relativi alle “<u>prestazioni professionali</u>” per l'elaborazione degli indicatori dei tempi medi di pagamento, oltre a quelli relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture • la pubblicazione annuale e trimestrale di un indicatore che tenga conto del “<i>l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici</i>” 	Finanziari
	Sottosezione: Pagamenti dell'amministrazione	
35	<p>Viene eliminato il riferimento al nome del responsabile del procedimento, sarà sufficiente indicare l'Ufficio. Per ciascun procedimento, inoltre, non è più obbligatorio pubblicare i risultati dell'indagine di customer satisfaction, le eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel C.A.D. e le ulteriori modalità per acquisire d'ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni.</p>	Tutti gli uffici
	Sottosezione: Attività e procedimenti	

37	<p>Gli obblighi di pubblicazione sono sostituiti dagli obblighi previsti dal nuovo Codice dei contratti. In particolare l'art. 29 prevede la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.</p> <p>ATTENZIONE: devono inoltre essere pubblicati, <u>nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento • le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. <p>È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.</p> <p>Inoltre <i>“Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a)[previsti dalla L. 190 2012, art.1 comma 32] si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, <u>limitatamente alla parte lavori</u>”</i></p>	Tutti gli uffici
	Sottosezione: Bandi di gara e contratti	
38	<p>E' stato introdotto il nuovo comma 2: <i>“Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente</i></p>	Assetto del Territorio / Lavori Pubblici

	<i>gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno <u>schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione</u></i>	
	Sottosezione: Opere pubbliche	
39	Abrogato l'obbligo di pubblicazione degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici (abrogata lett. b del comma 1).	Assetto del Territorio
	Sottosezione: Pianificazione e governo del territorio	

Ulteriori novità significative sono poi contenute:

- Agli artt. 45-46-47 nei quali viene ridefinito il ruolo dell'ANAC che assume un poteri più incisivi anche sull' **azione sanzionatoria**. L'ANAC provvede al controllo del rispetto degli **obblighi di pubblicazione, il cui inadempimento costituisce illecito disciplinare**, e segnala l'illecito all'amministrazione interessata, affinché proceda all'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. Sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi di trasparenza in casi specifici sono previste dall'art. 47.
- Viene inserito ex novo il Capo I ter il Capo I-Ter – «*Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti*», con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

6. Gli strumenti per dare attuazione al principio della trasparenza

Nel PTTI 2016- 2018 si faceva riferimento ai seguenti strumenti che all'interno dell'Ente sono utilizzati per dare attuazione e concretezza al principio di trasparenza: il sito web, la pagina facebook istituzionale, l'albo pretorio on line, la casella di posta elettronica certificata – PEC e gli altri strumenti presenti nel panorama normativo e nel nostro Ente (URP, la carta dei servizi, l'accesso agli atti, gli strumenti di partecipazione).

Tutti gli strumenti elencati, anche nell'anno 2016, sono stati utilizzati e implementati .

Il **sito internet istituzionale**, raggiungibile all'indirizzo www.comune.fabriano.gov.it nell'anno 2016 è stato modificato sulla base del feedback con gli utenti sia da un punto di vista grafico che contenutistico al fine di renderlo sempre più accessibile e fruibile.

Il percorso normativo ha reso sempre di più i siti degli Enti contenitori di informazioni obbligatorie, le tante pubblicazioni previste dal Decreto trasparenza hanno reso il sito web lo strumento principale che dà concretezza al principio costituzionale della trasparenza , strettamente connesso alla prevenzione della corruzione quanto mai attuale in questo conteso.

Nel corso degli anni inoltre il sito istituzionale è diventato sempre di più un punto di riferimento per tutti i cittadini che utilizzano il sito per cercare informazioni, conoscere i servizi del Comune ed aggiornarsi sugli eventi in programma in Città.

Questo stretto rapporto con gli utenti ed il loro apprezzamento ci hanno dato stimolo a continuare a lavorare sul nostro sito con la preoccupazione di tenerlo aggiornato costantemente in modo che potesse rappresentare insieme alla pagina fb istituzionale lo strumento principale con il quale il Comune informa i cittadini e dialoga con loro **24 ore su 24 senza giorni di chiusura o festività.**

La **pagina facebook istituzionale** è diventata nel tempo sempre più uno strumento di informazione e comunicazione utilizzato dai cittadini tanto che nel 2014 è stato raggiunto il limite massimo previsto per una pagina personale cioè 5000 “ amici” e quindi la pagina è stata modificata in “fan page” in modo da poter essere visionata e consultata senza il limite massimo di amici.

Nel 2015 gli “amici” che hanno messo un “like” alla pagina facebook istituzionale dell' Ente sono stati 5294, **mentre nel 2016 sono stati 6484.**

Con questo strumento il Comune si rivolge a tutti coloro che anche attraverso i nuovi strumenti di comunicazione – i social network - vogliono informarsi, accedere ai servizi, partecipare e condividere il proprio punto di vista sui temi che interessano e coinvolgono la Città.

Facendo salva la possibilità di migliorare e di accrescere le modalità e gli strumenti informativi anche in considerazione degli eventuali progressi tecnologici che medio tempore potrebbero venire in emersione, si ritiene di confermare la sopraesposta impostazione anche per l'anno 2017 e i successivi 2018 e 2019.

7. I soggetti per dare attuazione al principio della trasparenza - i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – RPC

La Determinazione dell'ANAC (n. 12 del 28.10.2015) “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*” conferma la centralità del **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione** che rappresenta “uno dei soggetti fondamentali nell'ambito della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

L'attuale Segretario Generale, in servizio presso questo Ente dal 10.02.2015, è stato nominato dal Sindaco RPC con Decreto n.21 del 12.02.2015.

Si dà atto che nel corso dell'anno 2016, dopo un buon avvio, si è verificato un parziale rallentamento e/o ritardo nel compimento di talune azioni e misure attuative previste nel PTPCP e nel PTTI dovuto principalmente agli eventi sismici che hanno colpito ripetutamente dal 24 agosto in poi anche il territorio del Comune di Fabriano e che hanno condizionato in modo significativo l'azione amministrativa attiva dell'Ente in tutti i settori e servizi.

La Legge 15.12.2016 n. 229 di conversione, con modificazioni, del D.L. 17.10.2016, n. 189, recante: “*interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma*”, ha ricompreso, infatti, tra i comuni colpiti dal sisma anche il Comune di Fabriano.

Ciononostante, pur considerando le particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno di tutte strutture comunali (in particolare gli uffici e i servizi del Settore Assetto del territorio) per fronteggiare, sia dopo sia durante la crisi sismica, peraltro tutt'ora in atto, l'attenzione del RPC e degli uffici sui temi oggetto del PTPC non è mai scemata.

Ciò premesso, il RPC ha svolto anche nell'anno 2016 una costante azione di impulso, di monitoraggio e di coordinamento rispetto a tutte le aree di rischio, comprese quelle ulteriori indicate nella determina Anac n. 12 dd. 28.10.2015, cioè gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio; controlli, verifiche ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso, in relazione alle quali è stata prestata particolare attenzione all'interno del PTPC 2016. Le predette considerazioni e quelle che seguono si estendono e si riferiscono anche ai corrispondenti obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Una sensibile azione di impulso da parte del RPC è stata, altresì, esercitata sulle **iniziative formative e di aggiornamento professionale**, di concerto con i segretari comunali dei comuni aderenti al protocollo d'intesa "Laboratorio in Comune".

E' stata inoltre posta, attraverso studio, analisi e confronto, la dovuta attenzione ai contenuti del nuovo PNA (delibera ANAC n. 831 dd. 3.8.2016) in vista e in funzione della predisposizione del PTPC 2017-2019.

Il RPC, come previsto all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, ha pubblicato in data 13.01.2017 la Relazione annuale sulle attività svolte nell'anno 2016 nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – Corruzione".

Al processo di attuazione del principio di trasparenza contribuiscono inoltre i seguenti soggetti:

I Dirigenti di Settore dell'Ente

Ogni Dirigente è designato quale referente per la prevenzione della corruzione relativamente alle unità organizzative delle quali è affidata la direzione e la responsabilità, sia diretta, sia indiretta.

Ogni dirigente, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle norme di legge e regolamentari, esercita le seguenti attività:

- a) monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedurali, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione
- b) promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché agli obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente nell'ente
- c) verifica dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Codice di Comportamento
- d) predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei documenti richiamati nella lettera precedente
- e) partecipazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione per la definizione del piano di formazione e l'individuazione dei dipendenti a cui destinarlo.

Nell' anno 2016 i Dirigenti, su richiesta del RPC in alcuni casi hanno confermato, in altri hanno individuato all'interno del proprio settore nuovi referenti per la trasparenza.

I referenti per la trasparenza hanno il compito di:

- ✓ collaborare con il Dirigente all'attuazione del PTPC
- ✓ **coadiuvare e supportare il personale assegnato al Servizio di riferimento nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione**
- ✓ **curare la pubblicazione dei dati attraverso l' invio alla redazione della rete civica**

All'interno del **Settore “Servizi al cittadino ed alle imprese”** anche per l'anno 2016 sono stati confermati i referenti individuati con Decreto del Dirigente n. 2 del 09.01.2015 e precisamente:

- Dott.ssa Daniela Poeta – (Responsabile del servizio “Amministrazione e Servizi Generali e Posizione Organizzativa”) ,
- Dott.ssa Roberta Corradini (Funzionario del servizio “sito web, comunicazione, rete civica”) ,
- Dott.ssa Linda Stroppa (Responsabile del servizio “Servizi alla persona”),
- Dott.ssa Maria Pia Pastorelli (Funzionario del servizio “ Servizi alle imprese”) ,
- Sig.ra Lucia Baldelli (Responsabile del servizio “gestione giuridica delle risorse umane”)
- Dott.ssa Stefania Orlandi (Responsabile del servizio “Affari legali e contenzioso”)

Nel settore **Settore “Polizia Municipale e sicurezza”** il precedente Decreto (n. 5 del 18.12.2013) è stato aggiornato e con il Decreto n.19 del 21.01.2016 sono stati nominati n. 5 referenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in particolare:

- Magg. Giancarlo Pizzi - Responsabile Servizio Trasporti e Sicurezza;
- Cap. Canneta Carlo - Responsabile Servizio Polizia Amministrativa e Sicurezza;
- Cap. Riccioni Luigi - Responsabile Servizio Polizia Stradale e Sicurezza;
- Ten. Castriconi Antonella - Funzionaria Servizio Polizia Amministrativa e Sicurezza;
- Ten. Grassi Annalisa - Funzionaria Servizio Polizia Stradale e Sicurezza.

Nel **Settore “Assetto e Tutela del Territorio”** con Decreto n. 12 del 18.01.2016 il Dirigente ha provveduto all'aggiornamento dei referenti in quanto due dipendenti nominati con precedente Decreto (Decreto n.110 del 18.06.2014) risultano assenti (per pensionamento e grave malattia).

I referenti per l'anno 2016 sono i seguenti:

- Servizio edilizia: Geom. Alberto Lesti
- Servizio pianificazione e valorizzazione del patrimonio: Ing. Paola Bartolini
- Servizio lavori pubblici e SIeT: Geom. Enrico Branchini
- Servizio manutenzione aree demaniali e protezione civile: Geom. Urbano Cotichella
- Servizio Tutela ambientale e sostenibilità: Dott.ssa Simona Carini
- Servizio Amministrativo: Sig. Maurizio Fini

Con Decreto del Dirigente n. 241 del 01.12.2014 sono stati nominati 4 istruttori direttivi contabili quali referenti del **Settore “Risorse e Servizi Finanziari”** per gli adempimenti di Legge in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza che **sono stati riconfermati** (con lettera prot. 2095 del 18.01.2016) anche per l’anno 2016 e precisamente:

- Servizio Bilancio e Contabilità: Dott.ssa Nancy Lippera
- Servizio Provveditorato: Sig.ra Gentili Maria
- Servizio Tributi : Dott.ssa Simonetta Sargenti
- Servizio Programmazione, Controlli e Società Partecipate: Dott.ssa Gianna Gambini

Gruppo di lavoro per la trasparenza che, individuato con Decreto del Segretario Generale n. 2 del 14.05.2013, tutt’ora valido ed efficace, ha supportato nel corso dell’anno 2016 il Responsabile della Trasparenza nelle attività in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Il gruppo è costituito dai seguenti soggetti :

- Dott.ssa Daniela Poeta – Servizio “Amministrazione e Servizi Generali e Posizione Organizzativa”
- Dott.ssa Stefania Orlandi - Servizio Legale
- Dott. Davide Cecchini - Servizio SIeT
- Dott.ssa Gianna Gambini - Servizio Programmazione, Controlli e Società Partecipate
- Dott.ssa Roberta Corradini - Servizio “sito web, comunicazione, rete civica”

Per l’anno 2017 i referenti per la trasparenza, sopra indicati, sono stati confermati in tutti i Settori di appartenenza.



Il Segretario Generale - nel suo ruolo di RPC - con propria nota (prot. n. 49974 del 29.11.2016) ha richiamato l’attenzione dei Dirigenti sulle novità introdotte con la nuova disciplina in materia di trasparenza e sono stati sollecitati i referenti per la trasparenza a verificare ciascuno per quanto di proprio competenza i dati presenti nella sezione “Amministrazione trasparente” al fine di arrivare ad un aggiornamento della sezione quanto più possibile completo.

In particolare i referenti sono stati chiamati ad esaminare la completezza ed aggiornamento dei dati nelle seguenti sezioni:

- consulenti e collaboratori;
- sovvenzioni, contributi, sussidi economici, agevolazioni;
- carte dei servizi;
- situazione patrimoniale degli amministratori.

8. Azioni ed iniziative di comunicazione sulla trasparenza

Fra le azioni più significative vi è sicuramente la **FORMAZIONE specifica in materia di trasparenza ed integrità**.

Il ruolo strategico della formazione, già affermato nella Legge 190/2012 (art. 1 comma 5 lettera b – comma 9 lettera b – comma 11) viene confermato e ribadito anche nella Determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 nella quale si sottolinea come la formazione debba essere mirata sia per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti destinatari che per quanto riguarda i contenuti erogati.

Anche nell'anno 2016 molta attenzione ed impegno sono state riservate alle iniziative formative e di aggiornamento professionale, di concerto con i segretari comunali dei comuni aderenti al protocollo d'intesa "Laboratorio in Comune".


Nel corso del 2014, infatti era stato approvato con Delibera di Giunta n. 84 del 19.06.2014, accompagnata da formale stipula in data 01.08.2014, un protocollo d'intesa tra il Comune di Fabriano e i Comuni di Ancona, Chiaravalle, Falconara Marittima, Jesi e Senigallia e le Associazioni Anci Marche e Legautonomie Marche denominato: ***“Comuni Lab – Laboratorio in Comune per sviluppare, consolidare e sostenere il cambiamento delle amministrazioni pubbliche – progettazione e gestione di percorsi formativi in modalità aggregata”*** con l'obiettivo precipuo di sviluppare, consolidare e sostenere il cambiamento delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso la crescita di una comunità di pratica del management degli enti locali, da realizzarsi attraverso misure volte, nell'ambito di un ciclo triennale, a :

- promuovere il miglioramento dei cicli di gestione della performance degli Enti coinvolti;
- potenziare, mediante percorsi formativi condivisi, l'integrazione tra soggetti istituzionali del territorio, e la creazione di reti e di buone prassi a livello locale;
- migliorare la percezione di garanzia a tutela dei cittadini e dei servizi erogati;
- **garantire la diffusione di valori fondamentali condivisi quali etica integrità, legalità, trasparenza, autonomia , responsabilità;**
- favorire lo sviluppo delle competenze di quanti operano all'interno degli enti aderenti, anche al fine di creare un sistema diffuso di competenze analoghe sul territorio;

- **dare attuazione in modo congiunto ai piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità approvati dai singoli Enti;**
- promuovere forme di comparazione e benchmarking tra Amministrazioni, per stimolare buone pratiche e comportamenti diffusi.

Successivamente alla stipula del Protocollo d'intesa, si sono tenuti periodici incontri tra i Segretari dei Comuni coinvolti, nel corso dei quali sono stati definiti i fabbisogni formativi e sono state individuate le aree tematiche di maggiore interesse sulle quale sviluppare gli interventi formativi .

Fra queste vi figura anche la tematica della **trasparenza strettamente connessa con l'etica, l'integrità la legalità** e quindi l'anticorruzione, sulla quale si è concentrato appunto il Piano per la formazione per il triennio 2014 – 2016 approvato con Delibera di Giunta n.331 del 22.12.2014 nel quale è stato concepito un percorso di co-progettazione con gli altri Comuni che hanno firmato il protocollo d'intesa ***finalizzato a realizzare interventi formativi in forma associata nel corso del biennio 2015 – 2016.***

 A seguito del protocollo d'intesa si sono costituiti vari gruppi di lavoro, in particolare in questo contesto è importante sottolineare l'attività svolta dal **project team definito “Gruppo etica , integrità, legalità, trasparenza”** formato da 2 referenti per ciascun Comune sopra elencato.

Il gruppo di lavoro “Etica” anche nel 2016 è rimasto il punto di riferimento per tutta la materia della trasparenza e in particolar modo ha fornito informazioni e chiarimenti sui dubbi circa gli obblighi di pubblicazione previsti nel Decreto Trasparenza anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto 97/2016.

La formazione è stata effettuata anche per l'anno 2016 nell'ambito del protocollo d'intesa “*Laboratorio in Comune*”. Il Comune di Ancona ha svolto il ruolo di ente capofila per le procedure di affidamento dei servizi di formazione. La formazione è stata, nel complesso, di buon livello e adeguata alle necessità, anche alternando gli aspetti teorici con applicazione di carattere pratico ed esemplificativo.

I corsi di formazione e/o aggiornamento hanno trattato i seguenti argomenti:

1 - "Contributi, concessioni, erogazioni e vantaggi economici"

2 - "Ciclo della performance",

3 - "Reati contro la P.A. e responsabilità penale",

4 - "Procedimenti e sanzioni disciplinari".

La formazione è avvenuta sia in forma allargata sia in forma ristretta, coinvolgendo, in modo mirato, dirigenti e dipendenti di tutti i settori e servizi dell'Ente. Inoltre, ulteriori corsi formativi, a cui hanno partecipato dipendenti del Comune, hanno avuto ad oggetto: "La redazione del piano anticorruzione", organizzato da U.P.I., e: "D.Lgs.97/2016 di modifica delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione", organizzato dalla Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione (SIPA) di Assisi.

Il materiale didattico dei corsi è stato pubblicato nella LAN (Local Area Network) dell'Ente e reso disponibile per tutti i dipendenti.

9. Giornate della trasparenza

Nel corso del **2015** il gruppo di lavoro "Etica", di concerto con i Segretari comunali, aveva scelto di rivolgersi agli studenti per realizzare la prima Giornata della Trasparenza al fine di realizzare un' iniziativa di comunicazione/sensibilizzazione ed, al contempo, di ascolto sui temi ed istituti della Trasparenza e dell'Anticorruzione rivolta/dedicata specificatamente alle "scuole". Tale iniziativa - anche se svolta autonomamente nelle varie realtà locali dei Comuni aderenti – assume lo stesso comun denominatore di strutturazione, di realizzazione e di scopo, in modo da rappresentare un utile ed efficace strumento per veicolare il nuovo assetto comunicativo degli Enti Locali verso i cittadini-utenti **raggiungendoli 'per il tramite' dei minorenni, ormai nativi digitali.**

La Giornata della Trasparenza, rivolta alle scuole, è stata realizzata dai singoli Comuni sulla base del *progetto “ Promozione legalità, etica e trasparenza nelle scuole”* posto in essere dal gruppo di lavoro "Etica".

Merita ricordare che l'appuntamento si è articolato in due giornate, il **3 e 4 dicembre 2015** con due mattinate dedicate alle classi prime e seconde delle scuole medie degli Istituti Comprensivi di Fabriano per un totale di circa **142 studenti**.

L'obiettivo della Giornata della Trasparenza è stato dunque quello di avvicinare i giovani alle istituzioni, consentendo loro di acquisire una maggiore consapevolezza del ruolo che assumeranno, una volta adulti, da cittadini e da governanti e di assumere, fin da ora, la funzione di tramite tra le istituzioni e le famiglie, favorendo anche una maggiore visibilità nell'azione di governo della Città.

Nel corso della giornata oltre ai vari interventi di soggetti politici (sindaco , assessori e consiglieri) e la visita nei singoli uffici , ai ragazzi è stato consegnato un **questionario** che hanno somministrare ai loro compagni, amici e familiari proprio per misurare, comprendere e registrare la percezione dell'attività dell'Amministrazione in tema di servizi erogati e di trasparenza.

Al termine della consultazione, i questionari compilati e riconsegnati al Comune sono stati in totale **143**.

L'Ufficio Comunicazione ha quindi elaborato le risposte risultanti dai questionari aggregandole e dandone illustrazione su apposito *report*, il quale è stato poi illustrato nel mese di marzo ai competenti soggetti all'interno di ciascun Comune e, poi, a conoscenza degli organi scolastici e degli studenti.

I risultati del questionario hanno rappresentato per il nostro Ente uno stimolo prezioso *per migliorare* il livello di trasparenza.

Nel corso del 2016, visto anche l'esito favorevole e la partecipazione attiva dei ragazzi, vi era l'obiettivo di realizzare una giornata della trasparenza coinvolgendo anche alle Scuole Superiori. Tuttavia, gli eventi sismici che hanno colpito ripetutamente dal 24 agosto in poi anche il territorio del Comune di Fabriano hanno condizionato in modo significativo l'azione amministrativa attiva dell'Ente in tutti i settori e servizi e quindi non hanno permesso la realizzazione di siffatta iniziativa per l'anno 2016.

Per l'anno 2017, dopo alcuni incontri con l'Assessore alla Pubblica Istruzione, si è deciso di riorganizzare la giornata della trasparenza con alcune classi degli Istituti Superiori. L'obiettivo è quello di costruire un percorso consapevole per i ragazzi affinché possano acquisire una maggiore consapevolezza e una migliore conoscenza della "macchina amministrativa", propedeutiche per dare il proprio contributo verso il miglioramento della stessa.

10. Compiti di controllo dell'Organismo di Valutazione (OV)

L'Organismo di valutazione cura l'attestazione periodica circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'OV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma e gli obiettivi strategici del PEGP.

L'OV utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance dei dirigenti responsabili della trasmissione e/o pubblicazione delle informazioni.

L'Autorità per l'Anticorruzione ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'attestazione OIV e al 30 aprile 2017 il termine per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Con comunicato del Presidente del 17 gennaio 2017, l'Anac ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione per l'anno 2016 e le attività di vigilanza inerenti gli Organismi Indipendenti di Attestazione (attestazioni OIV o organismi con funzioni analoghe).

L'Anac, dopo aver ricordato che gli obblighi di pubblicazione previsti in varie disposizioni del d.lgs. 33/2013, sono stati modificati dall'art. 42, comma 1 del d.lgs. 97/2016, che ha fissato al 23 dicembre 2016 il termine entro i quali i soggetti di cui all'art.2-bis del d.lgs. 33/2013 dovranno adeguarsi a questi nuovi obblighi, e che con delibera 1310/2016 del 28 dicembre 2016 sono state adottate le *"Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"*, stabilisce:

- **la proroga al 31 marzo 2017 del termine per la predisposizione delle attestazioni OIV sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione**, con riferimento all'anno 2016 e ai primi tre mesi dell'anno 2017;
- **la proroga al 30 aprile 2017 del termine per la pubblicazione di dette attestazioni**, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "controlli e rilievi sull'amministrazione".

11. Strumenti e tecniche di rilevazione sull'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti

È importante provvedere alla **rilevazione periodica** del grado di interesse manifestato dai cittadini e dagli stakeholder in genere nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.

In tale direzione, oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è importante raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate.

Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la Trasparenza, alla casella di posta elettronica istituzionale **anticorruzione@comune.fabriano.an.it** o, in alternativa, all'Ufficio per le Relazioni con il pubblico (URP), attraverso la casella di posta elettronica **urp@comune.fabriano.an.it** o all'indirizzo PEC **protocollo@pec.comune.fabriano.an.it**